

COMUNE DI MATERA

Rep. n. _____

Contratto di appalto del servizio di servizio di cura, custodia, mantenimento compreso l'accalappiamento di cani e gatti randagi nel Comune di Matera.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, addì ventisei del mese di _____, in Matera e nella Sede comunale, innanzi a me, **dr.ssa Francesca BASTA**, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000

SONO PRESENTI:

1)- il COMUNE DI MATERA (indicato qui nel seguito semplicemente come "Comune"), (codice fiscale 80002870774), con sede in Matera alla via Aldo Moro, rappresentato dal **dott.** _____, nato a Matera il _____, e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino", giusta Decreto Sindacale n. 308/2022 del 22/07/2022, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta, a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

2)- la "_____" (indicata qui nel seguito semplicemente come affidatario) con sede legale in _____ alla via _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____: _____; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: _____.

Io Segretario Generale sono certa dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciando all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

1)- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2021 del 22/02/2021 avente ad oggetto "Servizio di prevenzione e controllo del randagismo canino" – Atto di indirizzo, la Giunta Comunale ha dato indirizzo di predisporre tutte le attività necessarie all'espletamento delle procedure di gara per i servizi di cui all'oggetto per una durata almeno biennale;

2)- Che con Determinazione RCG n. 2733/2023 del 31/10/2023 (N° DetSet 261/2023 del 20/10/2023), è stato stabilito, tra l'altro:

a)- di approvare la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla procedura di gara per il "Servizio di cura, custodia, mantenimento compreso l'accalappiamento di cani e gatti randagi, nel Comune di Matera", predisposta dal Settore Manutenzione Urbana, agli atti d'ufficio, dell'importo complessivo di € 3.700.000,00, compreso IVA e Somme a disposizione della S.A., come da quadro economico in atti;

b)- di approvare il quadro economico;

c)- di avviare la procedura di gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio di cura, custodia, mantenimento compreso l'accalappiamento di cani e gatti randagi, nel Comune di Matera", dell'importo complessivo di € 3.700.000,00, su base quinquennale, da aggiudicarsi mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

d)- di stabilire la durata dell'appalto in 5 (cinque) anni con decorrenza a far data dall'avvio del servizio;

3)- Che il Bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente il _____, sulla G.U. della Repubblica Italiana _____, sulla G.U. della Comunità Europea, sul sito informatico del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e all'ANAC _____ ed infine su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e su n.2 a diffusione locale il _____.

4)- Che il Bando di gara ha previsto:

a)- Oggetto dell'appalto: l'affidamento del servizio di cura, custodia, mantenimento compreso l'accalappiamento di cani e gatti randagi nel Comune di Matera, come compiutamente descritto nel Capitolato d'Oneri, per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto;

b)- Importo massimo stimato per l'intero periodo dell'appalto, ai sensi dell'art.14, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023: Euro 3.011.500,00 oltre I.V.A., per 5 anni.

c)- Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2023.

5)- Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. _____ domande di partecipazione.

6)- Che con Determinazione dirigenziale RCG n. _____ (n.DetSet _____ del _____) è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute.

7)- Che con Determinazione dirigenziale RCG n. _____ del _____ (n.DetSet _____ del _____):

a)- sono stati approvati i verbali di gara _____;

b)- è stato aggiudicato alla “ _____ ” l'appalto del servizio in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO, come parte integrante e sostanziale, le Parti convengono quanto segue:

ART.1) – OGGETTO DEL SERVIZIO.

1. Il Comune di Matera per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante, affida alla “ _____ ”, qui di seguito indicata come affidatario, che per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante accetta, il servizio di cura, custodia, mantenimento compreso l'accalappiamento di cani e gatti randagi del Comune di Matera, alle condizioni tutte di cui al “Capitolato d'Oneri

descrittivo e prestazionale” posto a base di gara, allegato al presente atto nonché di cui alla “Offerta tecnica” presentata in sede di gara.

ART. 2) – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il contratto ha per oggetto il servizio di cura, custodia, mantenimento nonché il servizio di accalappiamento per il successivo trasferimento, cura, custodia e mantenimento di cani randagi, che stazionano stabilmente su aree pubbliche del territorio del Comune di Matera, nonché le attività di cui all’art. 21 comma 5 della Legge Regione Basilicata n. 46/2018 e s.m.i. il tutto secondo le previsioni della Legge n. 281/1991 e s.m.i. e della richiamata Legge Regione Basilicata n. 46/2018 e s.m.i.. Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute nel Capitolato d’Oneri descrittivo e prestazionale, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato e nel rispetto delle suddette norme nazionali e regionali.

L’appaltatore, per l’espletamento del servizio, utilizzerà un canile/gattile sanitario ubicato nel territorio del Comune di Matera ed un canile/gattile rifugio ubicato nel territorio della Regione Basilicata, entrambi di sua proprietà o, comunque, nella propria piena disponibilità, muniti di tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, ecc. previste dalle normative vigenti in materia, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché conformemente alle prescrizioni stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione.

Oltre a quanto sopra, l’attività oggetto dell’affidamento del servizio dovrà comprendere anche l’espletamento dei servizi di seguito indicati:

a. attività di recupero e di trasferimento dei cani di proprietà comunale dalla struttura di ricovero attualmente ospitante, alla nuova struttura di ricovero di proprietà e/o nella piena disponibilità dell'operatore economico aggiudicatario, insistente sul territorio della Regione Basilicata, a cura, con mezzi e con ogni onere e spesa a totale carico del medesimo operatore;

- b. interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire il massimo benessere degli animali custoditi e la regolarità dello stato igienico-sanitario della struttura ospitante;
 - c. trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali di proprietà del Comune di Matera, deceduti presso il canile ospitante, attenendosi rigorosamente a tutte le leggi vigenti in materia;
 - d. alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso il canile rifugio di proprietà del Comune di Matera, nonché campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile nello spirito delle norme regionali vigenti.
2. Il servizio è onnicomprensivo di ogni prestazione ed oneri necessari ad assicurare la perfetta esecuzione delle attività nel rispetto delle norme ed autorizzazioni di legge.
3. Si dà atto che l'appaltatore ha indicato in sede di gara:

ART. 3) - DURATA DEL SERVIZIO.

La durata del servizio viene fissata in anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di avvio del servizio, salvo proroghe tecniche per la conclusione dello stesso.

Si dà atto che con verbale del ----- è stata autorizzata l'esecuzione anticipata del servizio e contestualmente si è dato avvio immediato all'esecuzione dello stesso.

Il contratto vincola l'appaltatore a svolgere la prestazione del servizio per il periodo indicato secondo le tempistiche sopra esplicitate. Sono esclusi rinnovo e proroga del contratto taciti. E' fatta salva la proroga tecnica del termine di ultimazione.

ART. 4) - CORRISPETTIVO

1. Con riferimento al servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso accalappiamento dei cani randagi nel territorio comunale, il corrispettivo è determinato "a misura" ed è calcolato moltiplicando

il prezzo unitario di Euro --- (costo giornaliero per singolo cane), oltre IVA come per legge, per il numero dei cani effettivamente custoditi presso il canile, certificato mensilmente.

Il prezzo unitario (costo giornaliero per singolo cane) è calcolato:

- applicando il ribasso del ---%, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, all'importo previsto dal quadro economico per il servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani pari a Euro 2.956.500,00 (calcolato partendo da un costo giornaliero per singolo cane pari a Euro 2,00);
- dividendo l'importo così ribassato per il numero dei giorni di durata complessiva del servizio e per il numero medio presunto dei cani da ospitare in struttura.

In caso di ridotta affluenza di cani randagi nella struttura gestita dall'aggiudicatario, il corrispettivo complessivamente erogato all'aggiudicatario nel corso della durata del Contratto per il servizio in parola potrà essere inferiore all'importo a base di gara. In tal caso, l'aggiudicatario non potrà pretendere compensi aggiuntivi dalla Stazione Appaltante.

2. Con riferimento al servizio del gattile sanitario, il corrispettivo, determinato a corpo, è pari a Euro oltre Iva come per legge.

3. Ai soli fini della registrazione fiscale si dà atto che con la Determinazione dirigenziale R.C.G. n. RCG n. 2733/2023 del 31/10/2023, in premessa citata, è stata prenotata, su apposito capitolo del Bilancio comunale, la spesa occorrente per l'espletamento del servizio affidato di complessivi Euro **3.011.500,00.**

4. L'appaltatore emetterà fattura ogni 30 giorni per le somme spettanti. La contabilizzazione delle prestazioni effettuate terrà conto delle eventuali decurtazioni in ragione delle penali previste e dell'eventuale maggior danno.

Le fatture dovranno pervenire tra il 1° ed il 15° giorno successivo al periodo di riferimento e i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni fine mese dall'avvenuta verifica di regolarità, da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa alle prestazioni medesime.

Alla fattura elettronica deve essere in ogni caso allegato un report con l'elenco dettagliato dei cani custoditi, in ordine di microchip, con l'esatta indicazione dello stato dell'animale, compreso i decessi e le adozioni.

Ai fini della liquidazione delle fatture la ditta aggiudicatrice è tenuta a comunicare tutte le informazioni inerenti alla propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative. In caso di inadempienza contributiva relativa al personale dipendente impiegato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il Comune tratterrà dall'importo da pagare all'affidatario l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento inviterà per iscritto l'affidatario inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, il Comune pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto (art.11, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016).

5. Ferma restando l'applicazione di tutto quanto sopra previsto, le somme dovute all'affidatario saranno liquidate e pagate mensilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa liberatoria dell'Equitalia Servizi S.p.A. in ordine alla regolarità di adempimento dei pagamenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73. Ai sensi di tale norma, qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto della Stazione Appaltante

sospendere i pagamenti in corso alla ditta aggiudicataria fino a quando la stessa non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all'affidataria nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l'Amministrazione o nei confronti di terzi.

6. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria Comunale, su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'affidatario. Le spese di bonifico sono a carico dell'affidatario.

7. La fatturazione dovrà essere intestata a: "Comune di Matera – via Aldo Moro – Cap. 75100 Matera – Codice fiscale 80002870774". Il codice univoco dell'Ufficio destinatario delle fatture elettroniche è: – Nome Ufficio: "SETTORE MANUTENZIONE URBANA". Detto codice deve essere inserito a cura dell'affidatario nel campo "Codice Destinatario" della fattura elettronica.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n.55/2013.

Si precisa, infine, che a norma dell'art.25, comma 3, del D.L. n.66/2014, il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino il CIG della presente procedura che è il seguente:

A0203A679D.

ART. 5) – REVISIONE DEI PREZZI.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, di importo superiore al cinque per cento del valore dell'affidamento, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. In osservanza del disposto di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo (FOI) elaborato dall'ISTAT.

ART. 6) - VARIANTI AL CONTRATTO.

Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all'art. 120 del Codice – D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Matera si riserva di disporre l'esecuzione dei servizi supplementari, giusto art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere l'esecuzione del servizio o parte di esso, nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che la ditta appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 7) – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, procederà

immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al servizio è il seguente: **A0203A679D**.

ART. 8) - PENALI

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a carenza di personale e/o a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni appaltate, l'Ente appaltante ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore procedendo a contestazione formale, salvo comprovata dimostrazione che l'inadempienza non è attribuibile all'Appaltatore. Le eventuali controdeduzioni alla contestazione dovranno pervenire al D.E.C. entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Alla contestazione seguirà l'applicazione della penalità che è stabilita nella misura indicata nel seguito del presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui gli inadempimenti determinino, a giudizio del D.E.C., una situazione di pericolo per la incolumità o la salute delle persone, o da essi derivi una qualunque contestazione da parte di Enti preposti alle verifiche in materia di sicurezza e di igiene (A.S.L., ecc.), le penalità saranno raddoppiate.

In presenza di inadempienze, l'Ente appaltante, oltre all'applicazione della penale, si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione ad altro fornitore, con addebito all'Appaltatore del costo emergente.

Le penali applicate, che possono cumulare sino all'ammontare massimo del 10 per cento dell'ammontare netto del contratto, saranno detratte dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore previa contestazione formalizzata e comunicata dal D.E.C.;

Per gli inadempimenti contrattuali e per i danni che ne dovessero derivare, l'Ente appaltante potrà inoltre rivalersi sulla cauzione definitiva (il cui massimale in tal caso dovrà essere prontamente reintegrato), fatto impregiudicato il diritto di adire legalmente, nelle competenti sedi, per ottenere il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione stessa o di mancato pagamento da parte del garante.

Nel caso in cui l'appaltatore non effettui le operazioni sopra dettagliate, nei modi e nei tempi indicati, senza giustificato motivo, sono considerate gravi inadempienze e verrà applicata una penale come di riportata nella tabella che segue.

La penale verrà applicata in contraddittorio con l'Appaltatore tramite la compilazione di un verbale di constatazione.

Per il dettaglio delle penalità si rimanda alla tabella di cui all'art. 17 del Capitolato d'Oneri.

ART. 9) - SUBAPPALTO.

Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario può ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice, ovvero, agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023 ed il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103 D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa, indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di esito negativo a seguito di verifica dei requisiti del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere a sostituire lo stesso.

Le attività subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire elevati standard di qualità sulle attività di controllo della prestazione, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da eseguire.

ART. 10) – PARI OPPORTUNITÀ E STABILITÀ OCCUPAZIONALE.

1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore si impegna a rispettare gli impegni assunti in sede di partecipazione alla gara, volti a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

In particolare, nel caso si rendano necessarie nuove assunzioni per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto o di attività ad esso correlate, l'appaltatore si impegna, a pena di risoluzione del presente rapporto, a:

- impiegare prioritariamente – al fine di preservare e salvaguardare i livelli occupazionali – il personale impiegato dall'affidatario uscente, assumendone il relativo personale qualora idoneo;
- riservare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile;

- rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", laddove applicabili.

ART. 11)- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

4. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc On Line Prot. ----- del ----- con scadenza validità in data -----.

ART. 12)- CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICA DI CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE FINALE.

1. L'esecuzione del contratto sarà soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs. n.36/2023, da parte del R.U.P. dell'appalto, ovvero da parte dei soggetti eventualmente nominati, anche in corso di esecuzione, dal Comune ai sensi del comma 5 del citato articolo, a cui è demandata la verifica di conformità del servizio, ivi prevista.

All'esito positivo della verifica finale di conformità, da effettuare entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascerà la relativa attestazione, dopo la quale l'affidatario emetterà fattura ai fini della liquidazione finale.

Ove entro il predetto termine, tale verifica non sia stata effettuata, la relativa attestazione si intenderà tacitamente rilasciata e, pertanto, l'affidatario potrà emettere fattura ai fini della liquidazione finale.

ART. 13) POLIZZE ASSICURATIVE. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. L' affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni recati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente al Comune.

E' a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso affidatario e restando in tutto esonerato il Comune.

Si dà atto che l'affidatario ha comunicato il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.i..

L'affidatario si impegna a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

2. L' affidatario ha stipulato, a propria cura e spese, polizza assicurativa per la responsabilità civile n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____.

L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

L'affidatario si obbliga a mantenere la validità della suddetta polizza per tutta la durata del presente contratto, e per la sua eventuale proroga.

L'affidatario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

L'affidatario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

2. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'affidatario ha prestato la cauzione definitiva di Euro (.....), pari al (.....) per cento del valore stimato contrattuale, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____, poi ridotto del _____ per cento ai sensi dell'art. 106 -comma 8- del "Codice dei contratti", essendo l'appaltatore in possesso della certificazione _____, rilasciata da organismo accreditato.

Detta garanzia cessa di avere effetto solo alla data del rilascio dell'attestazione di verifica di conformità di cui al precedente ART. 12), ovvero trascorso inutilmente il termine ivi previsto per l'ipotesi di mancata verifica finale.

ART. 14)– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – IPOTESI ESPRESSE DI GRAVE INADEMPIMENTO.

1. Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

- a) raggiungimento del 10 per cento previsto per l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del Capitolato;
- b) perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e/o dei requisiti di professionalità e moralità, durante l'esecuzione del contratto, o qualora si dimostri che in fase di affidamento siano state rese false dichiarazioni da parte dell'appaltatore;
- c) cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui 120, comma 12, del DLgs. n. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023);
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- f) mancato rispetto dei termini che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- g) gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- h) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- i) violazione della disciplina del subappalto;
- l) sopraggiunte cause di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate alla Stazione Appaltante;
- m) intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- n) in caso di ogni altra violazione per cui il Capitolato e il presente Contratto prevedono espressamente la risoluzione del rapporto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.122 del D.Lgs. n.36/2023, in sede di liquidazione finale del servizio riferito all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto.

ART. 15)- RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO.

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1671 del C.C., potrà recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dal Comune.

ART. 16)- PATTO D'INTEGRITÀ.

1. Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il “Patto d’integrità” (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.346 del 21/06/2017) sottoscritto per accettazione dall’appaltatore e da esso presentato insieme all’offerta di gara.

2. L’Appaltatore si obbliga altresì a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il sopra menzionato Protocollo di Legalità.

ART. 17)- PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.

1. La stazione appaltante e l’appaltatore si impegnano all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d’Intesa per la Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Matera e dal Comune di Matera in data 7 dicembre 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2023 del 14/03/2023.

A tal fine il suddetto Protocollo di “Intesa per la legalità”:

a)- viene sottoscritto dalla stazione appaltante e dall’appaltatore unitamente al presente contratto per accettazione incondizionata;

b)- viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

L’appaltatore dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 7 del Protocollo d’Intesa per la Legalità.

_____.

ART. 18)- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. ===== in data ===== utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia ed a tale richiesta non ha fatto seguito a tutt'oggi alcun riscontro. (*eventuale*) Pertanto, poiché sono decorsi oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta di informazione antimafia liberatoria, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art.88 -comma 4bis- del D.Lgs. n.159/2011 previa acquisizione, ai sensi dell'art.89 del medesimo D.Lgs., di apposita dichiarazione sostitutiva, resa in data ===== con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'appaltatore ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011.

In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, il contratto si intenderà automaticamente risolto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 19) – CONTROVERSIE.

1. Per la risoluzione delle controversie connesse al presente affidamento trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Libro V, parte I del D.Lgs. n.36/2023, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili agli appalti di servizi.

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Matera.

ART. 20)- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" (approvato con Deliberazione di G.C. n. 380 del 27/10/2022), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21)- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera

che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

ART. 22)- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino", il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ART. 23) – RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti), alle disposizioni di cui alla legge n.241/1990 e ss.mm.ii., per quanto applicabili, al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 24)- TRATTAMENTO DEI DATI.

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato dell'appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere

agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune di Matera "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste.

5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune diffiderà l'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Comune in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 25) - SPESE CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese inerenti al presente contratto nessuna esclusa od eccettuata, comprese imposte, tasse e diritti di qualsiasi specie, vengono assunte dall'affidatario senza diritto a rivalsa.

ART. 26) - Le parti mi dispensano dal dare loro lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da me e con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero trentuno facciate per intero e righe nove della trentaduesima facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come segue:

- Il Dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino" del COMUNE DI MATERA (Codice Fiscale 80002870774), della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata da "_____", la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it;

- il sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della "_____" (Codice fiscale _____), con sede legale in _____ alla via _____, della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata dalla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me

accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L'AFFIDATARIO (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)